NUOVO DISCIPLINARE
PER RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO
NELL'AREA PEDONALE DI VIA FRAZIONE PARE DAL CIV. 45 AL CIV.89
DOTATA DI VARCHI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI

Articolo 1
Definizioni

Si intende per:

a) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall'art. 3, punto 2), D.lgs. 285/1992;

b) AREA PEDONALE DOTATA DI VARCHI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a particolari categorie di utenti e di veicoli e la cui sorveglianza viene effettuata con un sistema di controllo elettronico degli accessi gestito dal Comando di Polizia Locale, comprendente il tratto di via Frazione Parè dal civ. 45 al civ. 89 (allegata planimetria); i limiti di circolazione saranno nella fascia oraria dalle 00:00 alle 24:00, nei mesi da MAGGIO a SETTEMBRE (inclusi) di ogni anno;

c) AUTORIZZAZIONE: provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione comunale di Valmadrera, rimuove i limiti di accesso nell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, posti in via generale ed astratta nei confronti di tutti gli utenti.

d) AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA: provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione comunale di Valmadrera consente a determinati veicoli di accedere nell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi per esigenze temporanee.

e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;

f) VEICOLI AMMESSI A CIRCOLARE NELL' AREA PEDONALE DOTATA DI VARCHI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI: si intendono di proprietà, in leasing, noleggio o comodato d'uso;

g) ISTANZA: richiesta tendente ad ottenere il rilascio del titolo autorizzativo (da presentare al protocollo del comune di Valmadrera o all'indirizzo PEC indicato sul sito internet del comune di Valmadrera);

h) LISTA BIANCA: lista dei veicoli autorizzati all'accesso nell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi.

Articolo 2
Oggetto ed ambito di applicazione

a) Il presente disciplinare ha come oggetto le procedure per il rilascio al transito nell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi;

b) Le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo dopo apposita istanza dell'interessato;

c) Con il rilascio di apposita autorizzazione, i dati relativi alla targa del/i veicolo/i saranno inseriti nell'apposita lista bianca all'interno della banca dati gestita dal Comando di Polizia Locale;

d) Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento;

e) Le autorizzazioni consentono la circolazione all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico;

f) La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi all'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, attraverso dispositivi conformi al D.P.R. 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

Articolo 3
Veicoli ammessi all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi senza autorizzazione

Sono ammesse alla circolazione all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, senza autorizzazione le sotto indicate categorie di veicoli:

a) velocipedi;

b) i veicoli adibiti a: servizio di polizia, antincendio, autoambulanze, automediche, Protezione Civile;

c) i veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di Servizio Pubblico e di Servizi di Pubblica Utilità.

Articolo 4
Veicoli autorizzati al transito con autorizzazione permanente

Sono veicoli autorizzati al transito con autorizzazione permanente:
a) i veicoli di proprietà o, se di terzi, ad uso esclusivo delle persone anagraficamente residenti in Via Frazione Pare dal civ. 45 al civ. 89;
b) i veicoli dei titolari/legali rappresentanti delle ditte e attività commerciali con sede all'interno dell'area pedonale;
c) i veicoli dei proprietari/locatari/affittuari di immobili e/o terreni con sede all'interno dell'area pedonale;
d) i veicoli dei servizi di vigilanza privati, trasporto valori;
e) i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale e lavorazioni di messa in sicurezza delle cave poste in località Moregatto,
f) i veicoli di dipendenti e aziendali per l'accesso alla base nautica Moregatto;
g) i veicoli di dipendenti e aziendali per l'accesso al cantiere nautico limitrofo;
h) i titolari di concessioni demaniali per l'occupazione di un'area demaniale lacustre ad uno pontile per ormeggio natanti potranno richiede l'autorizzazione al transito per i proprietari di barche (massimo un veicolo per ogni proprietario) per le operazioni di carico/scarico, manutenzione e gestione delle imbarcazioni.

Articolo 5
Veicoli autorizzati al transito con autorizzazione temporanee

Saranno rilasciate autorizzazioni temporanee per consentire la circolazione all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, per le seguenti categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:
a) veicoli di proprietà di artigiani e di altre ditte che effettuano attività al domicilio del cliente;
b) veicoli utilizzati per operazioni di carico e scarico di merci;
c) veicoli i cui utilizzatori, sono al servizio di familiari per motivi di salute, al servizio di anziani (in seguito ad istanza documentata) e assistenza minori;
d) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria (compresi i veterinari) in occasione di visite domiciliari;
e) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizio di assistenza domiciliare;
f) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) delle ditte e persone fisiche che eseguono servizi di pubblica utilità;

g) i veicoli al servizio delle persone diversamente abili (autorizzazione della medesima durata di quella del pass disabili);
h) i clienti degli alberghi siti all'interno dell'A.P.U. e i clienti dei ristoranti siti ad una distanza superiore a 100 mt dal varco di accesso all'area pedonale, e tutte le strutture similari che dispongano di parcheggi privati. I titolari di tali strutture potranno direttamente tramite piattaforma web (con validazione da parte del Comando di Polizia Locale) autorizzare temporaneamente i veicoli che accedono alle predette strutture entro 96 ore dal transito per gli alberghi in proporzione della capienza (nr. camere) e per i ristoranti in funzione della disponibilità di posti auto privati;
i) il titolare dell'azienda che si occupa della lavorazione di materiale ghiaioso potrà direttamente tramite piattaforma web (con validazione da parte del Comando di Polizia Locale) autorizzare temporaneamente i veicoli che accedono per il caricamento del materiale lavorato;
l) altre particolari situazioni documentate, ma il cui rilascio deve essere comunque in coerenza con i principi del presente disciplinare;
Per particolari esigenze documentate e valutate in coerenza con i principi del presente disciplinare, le autorizzazioni temporanee potranno essere richieste anche dai cittadini residenti all'interno dell'area pedonale.

Articolo 6
Rilascio delle autorizzazioni permanenti

1. Coloro che hanno titolo a circolare nell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art.1, che attesti i requisiti richiesti per accedervi, con allegata idonea documentazione e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
2. Il Comando di Polizia Locale provvede al rilascio dell'autorizzazione e all'inserimento dei dati relativi alla targa del veicolo in apposito programma gestionale sulla lista bianca;
3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;
4. Il Comando di Polizia Locale può effettuare verifiche periodiche circa la permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dell'autorizzazione e provvedere, se del caso, alla revoca della stessa.

Articolo 7
Rilascio delle autorizzazioni temporanee

1. Coloro che hanno titolo a circolare temporaneamente nell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedervi, con allegata idonea documentazione e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
2. Il Comando di Polizia Locale provvede al rilascio dell'autorizzazione;
3. L'autorizzazione ha validità fino a quando espressamente indicato;
4. Il Comando di Polizia Locale può effettuare verifiche periodiche circa la permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dell'autorizzazione e provvedere, se del caso, alla revoca della stessa.

Articolo 8
Regolarizzazione dei transiti entro le 72 ore successive

1. Qualora per particolari motivi, ove ricorra una delle ipotesi di transito autorizzabile, l'interessato dovrà comunicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i motivi del transito indicando altresì il numero di targa dell'autoveicolo.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà pervenire entro le 72 ore successive al transito (con le stesse modalità previste per l'istanza) al Comando di Polizia Locale, con allegata idonea documentazione e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
3. Suddetta dichiarazione sarà comunque soggetta alla valutazione del Comando di Polizia Locale che qualora verifichi l'inammissibilità al transito eleverà la sanzione prevista dal Codice della Strada.

Articolo 9
Verifiche e perdita dei requisiti

In ogni caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione al transito all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, il Comando di Polizia Locale si riserva la possibilità di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la stessa in caso di:
a) perdita dei requisiti che ne avevano consentito il rilascio;
b) per uso improprio;
c) per particolari e specifiche esigenze di pubblica utilità o emergenza.

Articolo 10
Sanzioni

a) Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno;

b) La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada;

c) L'introduzione del controllo automatico degli accessi all'area pedonale con controllo elettronico degli accessi andrà ad integrarsi e non a sostituirsi, a quello effettuato dagli organi di polizia stradale;

d) E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali;

e) Tutte le trasgressioni ai contenuti del presente disciplinare saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente C.d.S.;

f) Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita di requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente disciplinare ed al codice della strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte degli Uffici competenti.